

**PENSIONE DI VECCHIAIA DA TOTALIZZAZIONE
AI SENSI DEL D.LGS N. 42 DEL 2.2.2006**

NOTE ESPLICATIVE

La domanda di pensione deve essere presentata alla gestione dove l'interessato risulta iscritto per ultimo e la pensione viene interamente liquidata dall'Inps, che si rivale presso le altre gestioni per la quota di competenza di ognuna.

Se la domanda di pensione è presentata successivamente al decorso della c.d. finestra di uscita, la decorrenza è fissata comunque al primo giorno del mese successivo a quello di apertura della finestra, salva la possibilità di richiedere la decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il calcolo per la quantificazione della quota di spettanza della Cassa viene effettuato considerando i soli contributi soggettivi versati (entro il limite del tetto massimo) ed applicando specifici coefficienti di capitalizzazione. La sommatoria dei suddetti valori determina il montante contributivo che verrà rapportato al coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni di età. L'importo così determinato viene rapportato con quello scaturito dal calcolo effettuato con il sistema retributivo tramite l'applicazione di una formula matematica (algoritmo) prevista dal citato decreto. In deroga, viene riconosciuto l'importo scaturito dal calcolo effettuato con il sistema ordinario (Artt. 2 e 34 Comma 6 Regolamento di Previdenza) nei casi in cui sia presente una anzianità contributiva minima pari a quella richiesta per la pensione di vecchiaia reddituale ex art. 2 Reg.Prev.

Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione, oltre al possesso dei requisiti minimi, è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva per tutto il periodo assicurativo considerato. Devono essere versati, anche in anticipo rispetto alle scadenze previste, i seguenti contributi, tramite i M.AV emessi dalla Cassa per mezzo della BPS:

- contributi soggettivo ed integrativo minimi dell'anno di maturazione del diritto a pensione
- eccedenza del contributo soggettivo dell'anno di maturazione del diritto a pensione
- eccedenza del contributo integrativo dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto a pensione.

A questo proposito si fa presente che, ove non sia stato presentato il modello di dichiarazione online in quanto non scaduto il termine di presentazione, occorrerà indicare negli appositi spazi dell'istanza, il reddito professionale ed il volume d'affari IVA presunti (prodotti nell'anno precedente alla maturazione del diritto). In questo caso verranno emessi appositi M.AV da parte dell'ufficio istruttoria, onde consentire la regolarizzazione in tempi brevi. Rimane l'obbligo di in capo all'interessato di presentare comunque il modello di dichiarazione definitivo alla scadenza stabilita. Il pensionando, che si cancella contestualmente all'istanza di pensione, dovrà provvedere ad indicare negli spazi previsti, il reddito professionale ed il volume di affari Iva provvisori (relativi all'anno di maturazione del diritto della pensione) e versare l'eventuale contribuzione tramite l'apposito M.AV., che verrà emesso dalla Cassa. Anche in questo caso rimane l'obbligo di comunicazione reddituale alla scadenza regolamentare stabilita.

NB: in caso di pagamento rateizzato della contribuzione, con esclusione del solo anno di decorrenza del trattamento pensionistico, per il riscatto di praticantato, anni iscrizione al solo albo, militare e laurea, la decorrenza del trattamento pensionistico riconosciuto si ancorerà al primo giorno del mese successivo all'ultima rata versata.

Alla domanda di pensione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) **Modello DRA/Pens**
- b) **Modello AV/Istr.Pens**
- c) **Modello DF- RED ISTRUTTORIA**